PROCEDURA DI GARA INFORMALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER LE SEDI DELL'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA – DURATA: CINQUE ANNI

CIG n: 04955382E4

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 - Oggetto del servizio e modalità di esecuzione della prestazione 3
Art. 2 - Durata e proroga del contratto 3
Art. 3 - Rinnovo del contratto 3
Art. 4 - Corrispettivo di gestione 3
Art. 5 - Indicizzazione Istat del canone 3
Art. 6 – Responsabile designato dall'appaltatore 4
Art. 7 – Referenti per l'Università 4
Art. 8 - Installazione e caratteristiche dei distributori automatici 4
Art. 9 – Requisiti di conformità 5
Art. 10 – Sistema HACCP 6
Art. 11 - Descrizione prodotti e listino prezzi 6
Art. 12 - Personale addetto al servizio 7
Art. 13 – Obblighi retributivi, contributivi e assistenziali 8
Art. 14 – Reportistica 8
Art. 15 – Obblighi della ditta concessionaria 8
Art. 16 – Divieto di concessione in sub-utilizzo 9
Art. 17 - Utilizzo degli spazi 10
Art. 18 - Responsabilità e coperture assicurative 10
Art. 19 - Interruzione del servizio 10
Art. 20 - Penali 11
Art. 21 - Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa 12
Art. 22 - Revoca della concessione 12
Art. 23 - Oneri e spese contrattuali 12
Art. 24 - Norme applicabili 12
Art. 25 – Possesso dei requisiti per contratte con la P.A. ed osservanza della normativa antimafia 13
Art. 26 - Divieto di cessione del contratto 13
Art. 27 - Foro competente 13
Art. 28 - Tutela della Privacy 13
Art. 29 - Approvazione specifica di clausole 13
Allegato "A" Ubicazione e numero minimo distributori da installare 14

Art. 1 - Oggetto del servizio e modalità di esecuzione della prestazione

Premesso che l'Università per Stranieri di Siena non ha nella propria missione di fornire pasti agli studenti, compito – questo – che per legge pertiene all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, ma tenuto conto della volontà di migliorare comunque i servizi agli utenti (studenti, personale, altri soggetti coinvolti nelle attività dell'Ateneo), invita a presentare offerte di collocazione di apparati di distribuzione automatica di cibi e bevande calde e fredde per le seguenti sedi:

- Sede centrale di P.zza Carlo Rosselli n. 27/28;
- Sede di Via Pispini n. 1.

Costituisce oggetto della concessione l'installazione e manutenzione dei distributori automatici negli appositi spazi individuati dall'Università a fronte del versamento di un canone annuo di concessione.

Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, dai regolamenti, dalle normative e direttive vigenti in materia.

Art. 2 - Durata e proroga del contratto

Il contratto oggetto della presente gara ha la durata di cinque anni, a decorrere dalla data di aggiudicazione.

Art. 3 - Rinnovo del contratto

E' vietato il rinnovo del contratto, ai sensi della L. 62/2005, art. 23.

Art. 4 - Corrispettivo di gestione

Il Concessionario dovrà corrispondere all'Università un canone annuale equivalente al corrispettivo offerto in sede di gara per ogni tipologia di distributore, aggiornato a eventuali variazioni del numero dei distributori stessi. Sul canone di concessione, da versare annualmente in un'unica rata anticipata entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'Università, dovrà essere corrisposta l'I.V.A. La prima fatturazione avverrà entro il mese successivo alla firma del contratto; le seguenti, entro lo stesso mese di ogni anno.

Il corrispettivo annuo è comprensivo del rimborso delle spese per energia elettrica e acqua.

Qualora l'Università chieda l'installazione di ulteriori distributori, il concessionario dovrà versare, entro 15 giorni dalla data di richiesta, il relativo corrispettivo annuo offerto in sede di gara, calcolato sulla base degli effettivi giorni di installazione.

Il Concessionario si impegna a pagare per intero il canone stabilito, senza mai poterlo decurtare senza l'approvazione dell'Università, qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Amministrazione stessa.

In caso di ritardato pagamento superiore a 30 giorni, anche solo parziale, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno.

Il canone minimo annuo è pari a € 11.000,00 come indicato all'art. 6 del disciplinare di gara "OFFERTA ECONOMICA".

Art. 5 - Indicizzazione Istat del canone

Il corrispettivo di cui all'art. 4, a partire dal secondo anno, sarà annualmente aggiornato a cura dell'Università nella misura del 75% delle variazioni in aumento, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese precedente l'avvio del servizio.

Art. 6 – Responsabile designato dall'appaltatore

Il Concessionario dovrà indicare alla Divisione Patrimonio dell'Università, entro il termine comunicato con la lettera di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante la ditta concessionaria, referente nei confronti dell'Università per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio. In caso di temporanea assenza del Responsabile, in Concessionario dovrà comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.

Art. 7 – Referenti per l'Università

L'Università nominerà uno o più referenti che terranno i rapporti con la Concessionaria. L'Università comunicherà all'aggiudicatario, al momento dell'assegnazione della concessione, i nominativi dei propri Referenti.

Art. 8 – Installazione, conduzione e caratteristiche dei distributori automatici

I distributori dovranno essere installati in conformità a quanto previsto **dall'Allegato "A"** al presente Capitolato d'Oneri e nei punti concordati con la Divisione Patrimonio, **al massimo entro 30 giorni dalla data del contratto**.
La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare, a sue cure e spese, a perfetta regola d'arte e in osservanza di tutte le norme antinfortunistiche e CEI/UNI, l'installazione e gli allacciamenti dei distributori, prelevando corrente elettrica e acqua secondo le indicazioni fornite dal personale dell'Università.
Dovrà essere sempre garantito il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite loro idonea manutenzione ordinaria e straordinaria nonché tempestivi interventi di assistenza tecnica.
Il servizio di distribuzione automatica dovrà essere garantito sotto la completa responsabilità del concessionario con l'organizzazione dei mezzi e del personale necessario e nel rispetto delle normative vigenti in materia.
I distributori automatici dovranno garantire l'erogazione di:

a) bevande calde;
b) acqua e bevande analcoliche fredde;
c) snack, pasti preconfezionati e/o freschi.

Le quantità e le tipologie delle macchine sono indicate nell'allegato "A" al presente Capitolato, nel quale sono altresì specificate le sedi dove dovranno essere collocate. Su ogni distributore automatico dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo dello stesso e le modalità per contattare via telefono e/o fax il referente della ditta per eventuali reclami, segnalazione di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti.
Le operazioni di rifornimento dei distributori dovranno essere effettuate con frequenza tale da garantire sempre l'immediato reintegro dei prodotti esauriti.
In caso di guasti o segnalazioni di prodotti esauriti, il Concessionario deve provvedere alla riparazione e/o sostituzione, a proprie spese, massimo entro 24 ore dalla segnalazione comunicata o trasmessa dal personale addetto dell'Università.

L'Università, in relazione alle proprie effettive esigenze, si riserva di modificare il numero e la collocazione dei distributori e gli oneri derivanti dallo spostamento saranno a carico del Concessionario. In caso di installazione di un distributore comprensivo di più tipologie (es: Bevande calde + snack), ai fini della fatturazione, prevarrà il canone più elevato.

La ditta aggiudicataria potrà, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione dovrà essere data sempre anticipatamente comunicazione scritta alla Divisione Patrimonio che,

valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione. E' necessaria la preventiva autorizzazione dell'Università anche in caso di ritiro e/o aumento delle apparecchiature rispetto alla dotazione iniziale e/o in corso d'appalto.

Oltre alla denominazione e sede del Concessionario, sui distributori debbono essere riportate in lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile all'acquirente, per ciascuna delle sostanze alimentari poste in distribuzione, le indicazioni di cui al **D.lgs. 27.01.1992 n. 109** e s.m.i.
In conformità a quanto previsto dalla legge finanziaria 2008 i distributori, dovranno essere dotati di supporto elettronico in grado di memorizzare, distintamente per ciascun apparecchio, le singole erogazioni effettuate per fasce di prezzo.

Art. 9 – Requisiti di conformità

I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia d'igiene, di sicurezza ed antinfortunistica. Le apparecchiature dovranno:
essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma de D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,del D.P.R. 459/1996 (direttive macchine), nonché a rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi.

- rispettare la norma CEI EN 606635 – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita;
- alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
- munite del marchio CE;
- munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'U.E., es: IMQ;
- conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

<u>In ordine specificatamente alla prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro</u> si precisa quanto segue.
Il Concessionario è responsabile nei confronti sia dell'Università sia dei terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l'igiene del lavoro sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori. **Dovrà inoltre:**

- **osservare le misure generale di tutela definite dall'art. 15 del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i.;**
- **rispettare i regolamenti e disposizioni interne portate a sua conoscenza dall'Amministrazione;**
- **controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del personale;**
- **fornire all'Amministrazione tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a conoscenza che possa essere fonte di pericolo.**

I distributori dovranno essere muniti di gettoniera elettronica che accetti qualsiasi taglio di moneta (compreso il taglio minimo di 0,05 euro) con "rendi resto".
I distributori, oltre alle monete e banconote, potranno essere dotati anche di dispositivo a chiave magnetica o dispositivo similare. La distribuzione di tali supporti è onere esclusivo della Ditta aggiudicataria.

Il Concessionario avrà libero accesso ai locali che ospitano i distributori rispettando gli orari concordati con l'Amministrazione.
Il Concessionario dovrà installare, per ogni postazione, appositi contenitori portarifiuti predisposto per la raccolta differenziata che dovrà essere tenuto in perfette condizioni igieniche e sostituito qualora divenuto inidoneo allo scopo.

Art. 10 – Sistema HACCP

Il Concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D.Lgs n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE.
Il Concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori.
La Ditta dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (CAPITOLO III Reg. CE n. 852/2004)

Art. 11 - Descrizione prodotti e prodotti minimi da porre a base dell'offerta

Il Concessionario si impegna a porre in distribuzione solo prodotti di primissima qualità, di rinomanza nazionale e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari ed essere totalmente esenti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati); essi consistono in:

Bevande calde

1. Caffè di "miscela arabica" macinato all'istante e con grammatura minima di 7 g di caffè per cad. erogazione
2. Latte grammatura minima 8 g di latte in polvere per cad. erogazione
3. Cappuccino almeno 10 g di latte in polvere per cad. erogazione
4. The almeno 14 g di the in polvere per cad. erogazione
5. Cioccolato almeno 25 g di miscela di cioccolato in polvere per cad. erogazione

Almeno un prodotto tra caffè, cioccolata o the deve provenire dal commercio equo-solidale

Bevande Fredde

6. Acqua Minerale: bottiglietta naturale e frizzante da 50 cl.
7. Bevande in lattina da 25 cl.
8. Bevande fredde Tetrapak: succhi di frutta da 25 cl
9. Bevande fredde Tetrapak: the al limone, the alla pesca
10. Yogurt 200 gr in confezione drink

Alimenti solidi preconfezionati

11. Patatine busta
12. Tramezzini confezionati in atmosfera protetta farciture varie da almeno 120 gr.
13. Panini confezionati in atmosfera protetta farciture varie da almeno 80 gr.
14. Pizzette o focacce confezionati in atmosfera protetta o surgelate
15. Arachidi salate
16. Merendine dolci
17. Biscotti/wafer porzionati
18. Snack equo-solidale: merendine dolci e salate, cioccolato

---

Il concorrente dovrà indicare per tutte le 18 tipologie dei prodotti sopraelencati, il prezzo di vendita al pubblico. Tali prodotti potranno essere integrati come previsto dall'art. 9 del Disciplinare "Offerta Tecnica".
Nei distributori dovranno essere sempre applicate ben visibili le etichette conformemente alla normativa vigente in materia che riportino, in particolare, la marca, la denominazione dei prodotti oggetto di distribuzione e la relativa scadenza.
Il Concessionario si impegna ad erogare tutti i prodotti per tutta la durata contrattuale.

Si precisa che, in conformità alle linee di indirizzo del D.M. n. 203/2003 e della L.R. Toscana n. 37 del 23.02.2005 nonché dei Regolamenti attuativi:

- **tutte le macchine di distribuzione automatica di bevande calde dovranno obbligatoriamente erogare anche un prodotto proveniente dal commercio equo e solidale.**
- **tutte le macchine di distribuzione automatica di snack indicati alla voce "Alimenti solidi confezionati" dovranno erogare prodotti del commercio equo e solidale nella percentuale minima del 20% del totale (arrotondamento all'unità superiore).**

I distributori di bevande calde dovranno fornire automaticamente cucchiaini e/o palettine biodegradabili e compostabili per mescolare le bevande e dovranno consentire la possibilità di scelta di zucchero.
L'eventuale introduzione, nel corso della concessione, di nuovi e/o diversi prodotti rispetto a quelli concordati contrattualmente, dovrà essere concordata con l'Università. L'Università si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali per qualsiasi motivo non ritenga opportuna l'erogazione nonché di fare effettuare dalle autorità sanitarie competenti controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio. Gravi o ripetute risultanze negative riscontrate dai controlli sanitari dei prodotti, comporteranno la revoca della concessione.
I prezzi dei prodotti in vendita dovranno essere fissi ed invariabili per la durata di almeno un anno dall'inizio del servizio.

Trascorso il primo anno la Ditta potrà richiedere la revisione di prezzo in presenza di documentabili aumenti nel settore merceologico specifico.
Il Concessionario, in sede di comunicazione dell'aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre al Responsabile della Divisione Patrimonio una relazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono lo stesso ad aumentare i prezzi ed un riepilogo che riporti il listino con i prezzi in vigore nell'anno in corso. Il listino verrà aggiornato in conformità alle variazioni dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. I prezzi saranno arrotondati per difetto ai 5 (cinque) centesimi di Euro.

Art. 12 - Personale addetto al servizio

Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 327/1980 Regolamento di esecuzione della L. n. 283/1962 e s.m.i. o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande, ed essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del D.P.R. citato nonché previsto dalla L.R. Toscana n. 28/2005. Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge. Dovrà inoltre tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
La ditta concessionaria dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:

- provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
- si adegui alle disposizioni impartite dal referente dell'Università ed al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- comunichi immediatamente ai referenti dell'Università qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali) che dovessero accadere nell'espletamento del servizio.

Il personale sarà provvisto di divisa e cartellino d'identificazione, riportante la ragione sociale del Concessionario, il proprio nominativo, la qualifica e la propria fotografia.

Art. 13 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI

Il Concessionario si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle sue dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. e ad ottemperare, all'interno della propria azienda, agli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi previsti dai contratti collettivi e integrativi da applicarsi, alla data dell'offerta, a categorie assimilabili e nelle località in cui il contratto si svolge. Il Concessionario si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi vigenti al momento dell'offerta anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Il Concessionario esonera, pertanto, l'Università da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e, comunque , da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

Art. 14 - Reportistica

Ai fini del monitoraggio del servizio, la Ditta concessionaria si impegna a trasmettere, con cadenza annuale e su supporto informatico (file Excel), un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e degli altri prodotti, contenente i seguenti principali elementi:

- tipologia e modello di macchina
- ubicazione (Sede nella quale si trova la macchina e piano)
- data installazione
- data eventuale ritiro
- numero erogazioni effettuate per singola macchina distributrice per fasce di prezzo
- .periodo di rilevazione dati

Il resoconto dovrà essere inviato alla Divisione Patrimonio dell'Università entro il giorno 20 del mese successivo a ciascuna scadenza annuale a mezzo posta elettronica, all'indirizzo che verrà opportunamente comunicato. In caso di ritardata trasmissione, l'Università procederà all'applicazione delle penali di cui all' art. 20.

L'Università potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli a campione sull'effettuazione delle erogazioni di alcune macchine distributrici individuate a suo insindacabile giudizio senza che la ditta concessionaria possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto.

La ditta aggiudicataria della concessione è tenuta a conformarsi alle disposizioni contenute all'art. 1 commi 363, 364 e 365 della L. 244/2007 in tema di comunicazione elettronica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate da ciascun apparecchio.

Art. 15 – OBBLIGHI DELLA DITTA CONCESSIONARIA

La Ditta aggiudicataria la concessione si obbliga a:

■ fornire, installare – entro il termine indicato al precedente art 8 - nonché gestire i distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande od ogni altri generi di ristoro con marcatura CE, pagamento in contanti (sia monete che banconote) e strumenti elettronici (schede, chiavi o altro), conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 327 del 26/03/1980 – Regolamento di esecuzione della L. 283/1962 e s.m.i. o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica, della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

■ fornire, entro il termine di 30 giorni dalla data di installazione dei distributori, un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate distinte per sedi, tipologia dei prodotti erogati nonché per potenza energetica assorbita. Lo stesso dovrà essere costantemente

aggiornato in occasioni di modificazioni del parco macchine distributrici, installate previa comunicazione e approvazione dell'Università;
■ fornire, contestualmente all'installazione dei distributori, in sede di affidamento del servizio ovvero in corso di appalto, per ogni apparecchiatura installata, la dichiarazione di conformità alla normativa CE ed a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed il Manuale di istruzioni per l'uso nonché documentazione che attesti l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati, di cui al già richiamato sistema HACCP;
■ mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza, garantendo l'effettuazione di almeno un intervento di pulizia ed igienizzazione settimanale, salvo diverse esigenze verificate nel corso dell'operatività e, provvedendo a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate;
■ effettuare il servizio di ristoro in modo tempestivo, con almeno un passaggio settimanale ed assicurando l'effettuazione di interventi di riparazione o sostituzione dei prodotti esauriti entro le 24 ore successive alla segnalazione del referente, salvo festivi;
■ utilizzare sia generi alimentari, sia prodotti per il confezionamento di cibi e bevande erogate dai distributori, conformi alle disposizioni di cibi e bevande erogate dai distributori, conformi alle disposizioni in materia di igiene degli alimenti e sanitarie previste dall'art. 33 del D.P.R. 327/1980, garantendo l'integrità dei prodotti medesimi;
■ garantire un'equa distribuzione, nelle diverse sedi, tra prodotti di tipo tradizionale e quelli provenienti dalla rete del commercio equo-solidale così come previsto dal presente Capitolato;
■ comunicare all'Autorità sanitaria o ad altro soggetto competente, se richiesto dalle vigenti disposizioni, l'installazione dei distributori di bevande o generi di conforto per i successivi controlli e per il rilascio del nulla-osta all'installazione delle apparecchiature;
■ procedere al costante rifornimento dei distributori in modo da mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature senza interruzione nella erogazione dei prodotti e comunque conformemente alla tempistica precedentemente menzionata;
■ garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate nonché la conservazione dei prodotti utilizzati, conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva europea sul sistema HACCP;
■ impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, proprio personale, munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso gli utilizzatori delle apparecchiature di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
■ provvedere, a proprie spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione del distributore per sopravvenute esigenze dell'Università;
■ trasmettere alla Divisione Patrimonio i resoconto/report di cui all'art. 11 del presente Capitolato, con cadenza annuale, sui consumi;
■ comunicare alla Divisione Patrimonio dell'Università, entro il termine comunicato con la lettera di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante la ditta concessionaria che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Università per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio.

Art. 16 - Divieto di concessione in sub-utilizzo

E' fatto espresso divieto di sub-concessione anche parziale e/o gratuito, pena la risoluzione ipso iure del contratto stesso per fatto e colpa del Concessionario, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. L'eventuale relativo silenzio e acquiescenza dell'Università non potrà avere alcun effetto favorevole per il Concessionario.

Art. 17 - Utilizzo degli spazi

Il Concessionario dovrà fare uso degli spazi, dei locali e di tutti gli impianti con ogni più attenta cura; eventuali danni arrecati per incuria o mancanze di varia natura dovranno essere risarciti all'Università.
Alla scadenza del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà asportare le proprie installazioni nei modi e nei tempi da concordarsi con la Divisione Patrimonio.

Art. 18 - Responsabilità e coperture assicurative

Il Concessionario solleverà l'Università da qualunque responsabilità civile, diretta ed indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori o derivanti dalla somministrazione di prodotti che risultino in qualunque modo dannosi alla salute dei consumatori.
A copertura delle predette responsabilità il Concessionario dovrà stipulare un'adeguata **polizza RCT/RCO**, per un massimale unico minimo per sinistro pari ad € 3.000.000,00 per danni provocati a cose e/o persone da atti eseguiti o ordinati da dipendenti del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio.
In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta ed inviata copia al Committente prima ancora della stipulazione del contratto, l'Università dovrà risultare espressamente inclusa nel novero dei terzi. Le garanzie di indennizzo dovranno riguardare anche i casi di intossicazione di cibi e bevande e comprendere eventi connessi a malori di ogni tipo (a titolo puramente esemplificativo: vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio).
L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto (nonché durante eventuali periodi di giacenza dei distributori) è condizione essenziale per l'Università e pertanto qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 14.
La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali:

- reintegro automatico dell'intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa determinato;
- rinuncia della Compagnia assicurativa, al diritto di recesso per sinistro.

In ogni caso si conviene e si precisa che il Concessionario sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.
L'Università è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.
Parimenti l'Università declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, manomissioni dei beni forniti per l'esecuzione del servizio.

Art. 19 - Interruzione del servizio

L'Università si riserva la facoltà di sospendere il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere ad interventi edilizi o impiantistici sullo stabile ove ha sede il servizio di ristorazione.
In tale evenienza, peraltro non prevista né prevedibile nel breve/medio periodo, il canone dovuto dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo di interruzione.
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza dovuta in simili circostanze. Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al Concessionario, questi si trovi nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile all'Amministrazione, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, l'Università si riserva il diritto alla richiesta del risarcimento danni subiti ed all'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 20 - Penali

L'Università, qualora per qualsiasi motivo, imputabile all'appaltatore, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato d'Oneri, nel Disciplinare di gara e nell'offerta presentata in sede di gara applicherà le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell'inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo.

◇ GESTIONE ORDINARIA

- Mancato funzionamento dei distributori: per ogni infrazione accertata, penale pari a € 20,00;
- Mancata corresponsione del canone di concessione entro i termini stabiliti dal presente Capitolato: penalità pari al 15% del canone semestrale da corrispondere comunque entro e non oltre la data di pagamento del semestre successivo.
- Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 50,00.
- Mancata trasmissione nei termini del report inerente i consumi annuali delle macchine distributrici: applicazione di una penale di € 20,00 per ogni giorno di ritardo.

◇ INTERVENTI ORDINARIA

- Mancata effettuazione dei passaggi settimanali previsti eal presente Capitolato: penale pari ad € 50,00 per passaggio;
- Insufficiente pulizia ed igienizzazione dei distributori automatici: per ogni infrazione accertata, penale di € 100,00.
- Distribuzione di generi alimentari nn compresi nella "Scheda offerta Tecnica" e non autorizzati dall'Università: per ogni infrazione accertata, penale di € 100,00.

◇ INTERVENTI STRAORDINARIA O A CHIAMATA

- ritardi nell'intervento (a qualsiasi titolo) superiori alle 24 ore: penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

◇ ALTRE PRESTAZIONI NON CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE: per ogni infrazione accertata, penale pari a € 50,00.

L'Università, in presenza di inadempienze contrattuali, provvederà a darne comunicazione al Concessionario, tramite fax con valore legale di ricevuta, il quale entro il minor tempo possibile, e comunque non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzione/o provvedere in merito, informando l'Università dei provvedimenti adottati. Valutate le controdeduzioni dell'interessato, l'Università applicherà, se del caso, la penale fissando eventualmente un ulteriore termine al Concessionario per il ripristino della corretta esecuzione del servizio.
Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l'Università potrà risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 21 , oltre ad agire per il risarcimento dei danni.
Le eventuali penali saranno pagate dal Concessionario con le modalità indicate dall'Amministrazione; in caso di mancato pagamento nei termini e secondo le modalità indicati, verranno trattenute dal deposito cauzionale.

Art. 21 - Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa

E' facoltà dell'Università risolvere il contratto di concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- mancato o ritardato avvio del servizio in almeno una sede per oltre 30 giorni naturali, successivi e continui;
- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non rispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- fallimento dell'impresa;
- mancato pagamento del corrispettivo secondo quanto disposto dall'art. 4;
- inosservanza di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente capitolato, di leggi o regolamenti;
- violazione del divieto di sub-concessione di cui all'art. 9;
- mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- qualora l'ammontare delle penali applicate al Concessionario abbia superato il 10% del valore del contratto;
- cessione del contratto;
- qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al precedente art. 11.

In qualsiasi caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, l'Università diffiderà il contraente a mezzo raccomandata A.R. ad eliminare tale inosservanza entro il termine di 15 (quindici giorni).
Qualora nonostante ciò l'inosservanza perdurasse, resta in facoltà dell'Università di risolvere il contratto, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 22 - Revoca della concessione

L'Università si riserva la facoltà di revocare la concessione qualora il servizio non fosse ritenuto adeguato agli standard qualitativi richiesti.
In caso di revoca, o nell'ipotesi che il contratto si risolva anticipatamente per qualsiasi motivo, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Concessionario.

Art. 23 - Oneri e spese contrattuali

A carico dell'Impresa che risulterà aggiudicataria del servizio graveranno le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione del contratto nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione.

Art. 24 - Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del Codice Civile e leggi in materia.

Art. 25 – Possesso dei requisiti per contrattare con la P.A. ed osservanza della normativa antimafia

L'aggiudicazione del servizio è subordinata all'accertamento da parte degli organi competenti dell'insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione ed all'osservanza della vigente normativa antimafia.

Art. 26 - Divieto di cessione del contratto
Il contratto non può essere ceduto, né totalmente né parzialmente, a pena di nullità ai sensi dell'art. 118, 1° del D.Lgs. 163/06.

Art. 27 - Foro competente
Per tutte le controversie che dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Siena.

Art. 28 - Tutela della Privacy
Ai sensi D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informa che dei dati in possesso dell'Amministrazione non verrà fatto trattamento diverso da quello previsto per le finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.
Allo stesso modo l'aggiudicatario si impegna ad un trattamento dei dati nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, esclusivamente per le finalità connesse con l'esecuzione della fornitura e la gestione dei servizi connessi.

Il Concessionario

Art. 29 - Approvazione specifica di clausole
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il Concessionario dichiara di aver integralmente preso visione delle disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del presente capitolato e di approvarle incondizionatamente, sottoscrivendo la presente dichiarazione.

Il Concessionario

Allegato "A" al Capitolato d'oneri.
Ubicazione e numero minimo distributori da installare

sedi	**Bevande calde**	**Bevande fredde**	**Alimenti solidi preconfezionati**	**totale**
P.zza C. Rosselli 27/28 Siena	**2**	**2**	**2**	**6**
Via Pispini, 1 - Siena	**1**	**1**	**0**	**2**

DATI INDICATIVI PER IL CALCOLO DELL'UTENZA

- n. 900 studenti circa iscritti ai corsi di Laurea, Master. Scuola Specializzazione, Dottorato.
- n. 3000 studenti stranieri all'anno che frequentano corsi mensili, trimestrali e semestrali.
- n. 120 unità di personale dell'Area Tecnico-Amministrativa e collaborazioni esterne.
- n. 70 Docenti.